



CONSULTA ONLINE

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2019 FASC. III

(ESTRATTO)

CRISTINA LEVORATO

**ASPETTI GIURIDICI DELLA DIGNITÀ UMANA
NELL'ORIZZONTE DELLA DISABILITÀ**

3 DICEMBRE 2019

IDEATORE E DIRETTORE RESPONSABILE: PROF. PASQUALE COSTANZO

Cristina Levorato*
Aspetti giuridici della dignità umana nell'orizzonte della disabilità

SOMMARIO: 1. Introduzione: *excursus* storico del concetto di dignità. – 2. La dignità nella Costituzione italiana. – 3. Dignità, diritti inviolabili, diritti sociali e disabilità. – 4. La dignità e la condizione di disabilità. – 5. Oltre i formalismi: disabili da peso a risorsa per la società. – 6. Prospettive future.

1. *Introduzione: excursus storico del concetto di dignità*

La dignità umana si può configurare in due accezioni: una definibile assoluta e l'altra relativa. Nella prima, di tipo ontologico, la dignità è considerata un diritto fondamentale intrinseco in tutti gli uomini fin dalla nascita. Nella seconda, la dignità rappresenta un attributo che si acquisisce in base alle proprie capacità e al ruolo ricoperto in società, così che essa può sia aumentare, sia diminuire¹.

Il concetto di dignità ha origini lontane, filosofiche e religiose², e per apprezzarne un'accezione giuridica è stato necessario attendere soprattutto Immanuel Kant, che, nel sostenere l'esistenza di vari tipi di dignità, ne ha teorizzato uno che si affianca all'essere cittadino. In questo senso, viene affermato il binomio dignità-cittadinanza, laddove la cittadinanza è attribuita dallo Stato a tutti gli uomini, che può anche revocarla quando il cittadino commetta un crimine. Il passaggio dalla dignità in astratto, cioè da quell'attributo minimo essenziale riconosciuto a tutti come qualità innata, alla dignità in concreto avviene, dunque, nell'evoluzione da persona a cittadino con il conseguente riconoscimento dei suoi diritti di cittadino nel suo modo di porsi con gli altri e con lo Stato³.

Kant afferma, inoltre, che prima ancora della dignità dell'uomo in quanto cittadino, esista in ogni uomo, in quanto essere ragionevole dotato di discernimento e moralità, una "dignità innata", cioè un modo di agire secondo principi derivante dalla consapevolezza dei propri doveri, e una "dignità inalienabile" prerogativa di ciascun uomo che gli deriva dall'autonomia etica propria di ogni soggetto, in quanto capace di essere legislatore universale⁴. Ogni uomo porta in sé la dignità, oltre che di sé, di

* Università degli Studi di Padova

¹ P. BECCHI, *Il principio della dignità umana*, Brescia, 2013, 8 ss.

² Nella Grecia antica, la dignità ha dimensione pubblica e sociale ed è rappresentata dal valore delle azioni che ogni uomo riesce a compiere per gli altri. L'onorabilità e il valore che l'uomo cerca gli derivano solo dalle sue azioni in quanto conquista personale e non patrimonio di partenza (una esaustiva panoramica in materia si può trovare in U. VINCENTI, *Diritti e dignità umana*, Roma-Bari, 2009, 7 ss.).

Nel mondo romano antico la *dignitas* si pone da una parte in continuità con la prospettiva greca, presentandosi in diretto rapporto con le cariche pubbliche e il ruolo ricoperto nella società dall'uomo, rappresentando ciò che si può definire dignità-merito, e quindi, prestigio, venerazione, rispetto, tanto da poter definire *dignus* l'uomo valoroso che ricopre le cariche più importanti. Grazie a Cicerone tale prospettiva viene ampliata, in risposta ad una crisi dei valori tradizionali, è alla ricerca di una fonte giuridica dell'agire, conforme al dovere che sia fondata sulla stessa natura dell'uomo; giunge a definire l'uomo come "un essere vivente che eccelle nella natura nella misura in cui acquisisce dignità agendo conformemente al dovere" (L. RUARO, *L'idea di dignità umana tra antichità ed età moderna* (<https://www.academia.edu/2484502/lidea-di-dignit%C3%80-umana-tra-antichit%C3%80-ed-et%C3%80-moderna>)).

Con l'avvento del Cristianesimo, ebbe forte impulso lo sviluppo della concezione di dignità umana come qualità intrinseca nell'uomo in quanto tale indipendentemente dal ruolo ricoperto in società. Tuttavia, le istituzioni del tempo, l'abolizione della schiavitù e la suddivisione in classi non vengono messe in discussione dal carattere ontologico dell'uomo come immagine di Dio, e quindi, la pari dignità; ciò perché non è tanto il corpo quanto l'anima ad essere fatta ad immagine e somiglianza di Dio (*Genesi* I, 26-27). Durante il Rinascimento persistono le influenze della dottrina cristiana, ma lo spessore ontologico della dignità passa in secondo piano e diventa un valore specifico, ovvero qualcosa che un essere ragionevole come l'uomo deve conquistarsi (P. BECCHI, *Il principio*, cit., 12).

³ G.M. FLICK, *Elogio della dignità*, Città del Vaticano, 2015, 29 ss.

⁴ G. TURCO, *Dignità e diritti. Un bivio filosofico-giuridico*, Torino, 2017, 79 ss. La legge realizza la dignità attraverso il posizionamento dell'uomo rispettoso e rispettato al centro del sistema, cioè l'uomo in quanto essere dotato di dignità costringe gli altri dotati di ragione a rispettarlo e contemporaneamente a rispettarsi. "La dignità dell'umanità sta in questa capacità di legiferare universalmente, benché a condizione di sottostare contemporaneamente a questa legislazione". È la ragione il *dominus* creatore delle leggi come interprete della dignità umana (U. VINCENTI, *Diritti* cit., 31 ss.)

tutta l'umanità e questa si esplica attraverso quel rispetto che s'invera solo quando non si usano gli altri come mezzo ma come fine⁵.

È occorso però ulteriormente arrivare a tempi molto più recenti, alla fine della seconda guerra mondiale e alla scoperta degli orrori che in quegli anni si erano perpetrati nell'indifferenza del mondo, perché si alzasse forte la richiesta di diritti e di rispetto della dignità cioè di “quel diritto ad avere diritti che ha bisogno di una nuova garanzia che si può trovare soltanto in un nuovo principio politico in una nuova legge sulla terra destinata a valere per l'intera umanità”⁶.

Il primo documento su scala internazionale in cui la dignità assume legittimazione giuridica è infatti la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 che, nel Preambolo, proclama il “riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali e inalienabili”, mentre, nel primo articolo, viene ribadito il concetto fondamentale di dignità, che assieme ad eguaglianza, libertà e fratellanza, costituiscono la chiave di volta dell'intero documento.

Nelle Carte costituzionali postbelliche, l'istituzione della forma di Stato democratico ha rappresentato il mezzo per il riconoscimento dei diritti e della dignità delle persone. Il riconoscimento della dignità è dunque una conquista relativamente recente, che fa la sua comparsa nelle Costituzioni che si ispirano allo Stato sociale e democratico di diritto.

2. La dignità nella Costituzione italiana

La Costituzione italiana è il frutto di un compromesso tra forze politiche molto diverse che hanno lavorato per creare “un breviario giuridico per l'uomo comune” partendo da presupposti comuni come antifascismo e difesa dell'unità nazionale. La Carta repubblicana era, ed è, per una persona che vive nella storia ed è protagonista del quotidiano, nelle relazioni con l'altro e con tutti gli altri che i Costituenti hanno saputo umilmente osservare e inventare⁷.

Dalla loro opera inventiva emerse la priorità della persona umana rispetto ad ogni organizzazione politica e, di conseguenza, quest'ultima avrebbe dovuto rispettare la prima. L'impostazione della Costituzione è quella della socialità progressiva che parte dalla difesa della persona e, quindi, dalla sua dignità e si amplia abbracciando il pluralismo sociale. Tutto ciò a supporto del fatto che nonostante il fatto che nella Costituzione italiana, a differenza di quella tedesca, non ci sia un articolo specifico che richiami esplicitamente la dignità quale principio fondamentale, essa ne costituisce il nucleo centrale e i diritti fondamentali in essa contenuti ne realizzano la tutela⁸.

Il principio di dignità umana oltre ad essere di difficile definizione⁹, trattandosi di un concetto di carattere etico e filosofico piuttosto che giuridico, è anche un concetto relativo che si presta a diverse utilizzazioni, e da tale vaghezza ed ambiguità deriva una costituzionalizzazione della dignità in termini diversi nei vari ordinamenti¹⁰. Il mancato richiamo esplicito alla dignità umana non comporta carenze nella tutela e nella garanzia dei diritti di tutta la Carta trattandosi di un principio imprescindibile alla base della democrazia che è appositamente richiamata all'art. 1. La tecnica dei Costituenti è stata quella di specificare questo valore in una serie di articoli piuttosto che una declamazione solenne.

⁵ U. VINCENTI, *Diritti*, cit., 28. Al pensiero di Kant per il quale il cosiddetto *homo noumenon* ha valore intrinseco e assoluto e in quanto tale possessore di dignità che significa appartenenza ad una comunità di soggetti morali e non semplice appartenenza ad una categoria biologica, tanto da poter essere degradati ad oggetti, ancor oggi, si ispirano delle pronunce giudiziarie: si pensi al famigerato caso del lancio del nano (censurato dal Conseil d'État, octobre 27, 1995, req. nos. 136-727, *Commune de Morsang-sur-orge*, e 143-578, *Ville Aix-en-Provence*).

⁶ H. ARENDT, *Le origini del totalitarismo*, trad. it. di A. Guadagnin, Milano, 1996, 410-411 e 503.

⁷ P. GROSSI, *L'invenzione del diritto*, Bari, 2017, 66.

⁸ F. POLITI, *La tutela della dignità dell'uomo quale principio fondamentale della Costituzione repubblicana*, in *Studi in onore di Franco Modugno*, III, Napoli, 2011, 2668-2669.

⁹ Approfondimenti sulla nozione di indeterminata dignità della persona in L. LONARDO *Il valore della dignità della persona nell'ordinamento italiano*, in *Rassegna di diritto civile* 3/2011/Saggi, 761 ss.

¹⁰ G.M. FLICK, *Elogio*, cit., 29 ss.

La dignità richiamata nella Costituzione è una dignità di dimensione sociale. La pari dignità non è qualcosa di dato, ma un obiettivo da raggiungere. Non va infatti solo difesa, ma anche promossa, ed è compito dello Stato rimuovere gli ostacoli per la sua completa realizzazione.

La dignità nella dimensione costituzionale può essere rappresentata da tre caratteristiche. Essa esprime un principio universale, assoluto e pervasivo.

Universale perché riguarda tutti gli uomini indipendentemente dal possesso della cittadinanza, e qualunque sia la condizione in cui si trova: pari dignità spetterà quindi al carcerato come al malato o a chiunque altro, poiché la dignità della persona non può essere intaccata dallo *status* della persona. Assoluto in quanto delinea un nucleo intangibile della personalità umana non comprimibile dal potere pubblico: la dignità come frontiera invalicabile, motivo per cui determinati trattamenti, come ad esempio l'arresto, devono avvenire in maniera tale da non arrecare degradazione alla persona. Pervasivo poiché configura non solo e non tanto un diritto, ma il fondamento costituzionale di tutti i diritti relativi alla persona.

Come accennato, nell'ordinamento costituzionale italiano la dignità è un presupposto implicito di numerosi diritti fondamentali ricostruito in via interpretativa. Ci sono però alcuni espliciti riferimenti in relazione ad alcuni diritti: si pensi alla pari dignità sociale o al diritto ad un lavoro dignitoso.

La dignità sociale proclamata all'art. 3 Cost. si affianca all'uguaglianza di fronte alla legge in senso formale, ma pone le basi per il raggiungimento di un'uguaglianza in senso sostanziale¹¹ e, quindi, il dovere dello Stato di rimuovere gli ostacoli e creare attraverso le leggi i mezzi affinché tutti possano avere le stesse opportunità di partecipazione alla vita del Paese. Lo Stato non può limitarsi a garantire la dignità di un soggetto, ma la pari dignità di tutti.

Un'analisi superficiale della tematica potrebbe far incorrere nell'errore di far coincidere dignità sociale e dignità umana. Ciò è accaduto in coloro che hanno rinvenuto nell'art. 3 Cost. il fondamento dell'onore inteso come diritto ad essere trattati in modo uguale dai propri pari, indipendentemente dal rapporto sociale in cui si trovino, sovrapponendo tali principi¹². Tale teoria appare riduttiva perché non si può limitare la dignità umana esclusivamente all'onore: questa, infatti, è solo una delle possibili accezioni.

Con riferimento all'art. 36 Cost., il concetto di dignità umana è posto come metro di misura per la retribuzione che deve essere sì proporzionata alla quantità e qualità del lavoro, ma deve comunque essere sufficiente a consentire al soggetto e alla sua famiglia, quale nucleo fondante della società, una vita libera e dignitosa. Il sinallagma lavoratore-datore di lavoro deve essere controbilanciato e superato dalla prospettiva di tutela della dignità¹³. “Accanto allo scambio di lavoro-produzione ci deve essere anche un coefficiente ulteriore: il *quid* essenziale della garanzia all'esistenza libera e dignitosa per il lavoratore e la sua famiglia. Tutto questo nasce da un'indicazione costituzionale fondamentale: la pari dignità sociale di cui parla l'art. 3”¹⁴.

Nell'art. 41 Cost., la dignità umana, invece, è posta come limite all'iniziativa economica, configurandosi così un caso in cui tale principio non è posto a rafforzamento di un altro diritto bensì lo limita. La dignità umana è posta a fianco della libertà alla sicurezza e all'utilità sociale.

Il diritto di chiunque di esercitare un'attività economica non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o recando danno alla sicurezza, intesa come sicurezza sul lavoro o ambientale o pubblica, o limitando la libertà sia essa personale, religiosa, sindacale ecc., né con la dignità della persona umana¹⁵.

Sempre in Costituzione si scorgono anche richiami impliciti alla dignità: oltre che nell'art. 3, comma 2, Cost., che assegna valore costituzionale all'istanza di rimozione degli ostacoli che

¹¹ G.M. FLICK, *Elogio*, cit., 49.

¹² A. PACE, *Problematiche delle libertà costituzionali. Parte generale*, Padova, 2003, 113.

¹³ G.M. FLICK, *Elogio*, cit., 50.

¹⁴ G.M. FLICK, *Lavoro, dignità e costituzione*, in *Rivista AIC*, 2/2018.

¹⁵ P. RICCI, *L'articolo 41 della Costituzione Italiana e la responsabilità sociale d'impresa (Article 41 of the Italian Constitution and the Italian Model of Corporate Social Responsibility)*, in *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale - R.I.R.E.A.*, vol. 3/4 - 2010, 2 e s.

impediscono il pieno sviluppo della persona umana, anche nell'art. 13 Cost., nella parte in cui prevede la punizione per ogni violazione fisica o morale sulle persone sottoposte a restrizione di libertà, e nell'art. 27, comma 3, Cost., nell'affermare che le pene non possono essere contrarie al senso di umanità e devono servire alla rieducazione del condannato.

Ancora, nell'art. 19 Cost., si trova nella libertà religiosa una componente essenziale della dignità sia come singolo che come appartenente ad un gruppo. Nell'art. 21 Cost., invece, si trova un contrasto tra due aspetti della dignità ossia la libertà di manifestazione del pensiero che contrasta con la dignità nella difesa dell'onore e della reputazione. Tale contrasto si risolve con una limitazione per ciascuno di essi. Nell'art. 32 Cost. trova riconoscimento la salute sia come diritto fondamentale della persona ad essere curato, sia come interesse della collettività alla salvaguardia da malattie. Deve farsi rientrare in tale prescrizione il necessario consenso informato che un paziente rilascia in vista di un trattamento sanitario, ma che ha il diritto a non rilasciare anche a rischio della vita. Solo poi nella subordinazione alla riserva di legge, che non deve comunque oltrepassare il rispetto della persona umana, si fonda l'obbligatorietà del trattamento sanitario.

3. Dignità, diritti inviolabili, diritti sociali e disabilità

La dignità come qualità inerente all'essere umano e prescritta dalla Costituzione al fine di garantire il rispetto integrale della persona anche attraverso strumenti di collaborazione da parte dei consociati e di sostegno da parte dello Stato è prescritta dall'art. 2 Cost. È in tale norma che si riscontra la clausola generale a garanzia della tutela e della promozione della persona. Tanto che "ogni espressione che asseconi lo sviluppo concreto ed individuale di ciascuno, quindi anche non espressamente disciplinata, trova in questo principio la sua giustificazione". Cioè tutto ciò che trova giustificazione sulla base della dignità merita considerazione da parte del nostro ordinamento a norma dell'art. 2 Cost¹⁶.

L'art. 2 Cost. racchiude in sé due principi: quello personalista e quello pluralista. Il principio personalista, a cui è collegato quello di uguaglianza, è quel principio in base al quale il valore della persona è situato al primo posto. Tale principio pone, quindi, un limite invalicabile all'intervento di qualunque soggetto sia pubblico che privato in quella sfera di diritti che la Costituzione ha proclamato come inviolabili, siano essi di carattere fisico, o morale. Implica, però, il riconoscimento della necessità dell'intervento del potere pubblico affinché, come ribadito all'art. 3, comma 2, Cost., venga garantita l'uguaglianza sostanziale (vengano rimossi da parte dello Stato gli ostacoli di carattere economico o sociale che impediscono l'effettiva partecipazione di ognuno alla vita politica, economica e sociale). Il principio pluralista invece si fonda sul riconoscimento del fatto che l'uomo è al centro di un intreccio di relazioni che danno vita ad organizzazioni autonome dello Stato¹⁷.

Il nesso tra dignità e inviolabilità dei diritti va ricercato nel principio personalista e presenta, infatti, notevoli affinità con l'intangibilità della dignità proclamata dalla Costituzione tedesca. Tale articolo è il frutto di un acceso dibattito in Assemblea Costituente tra il personalismo di matrice cattolica, le pressioni dei Costituenti comunisti che volevano salvaguardare nell'impianto dei diritti degli spazi di possibili mutamenti dei sistemi economici e sociali e gli ideali liberali che anche se rimanevano sullo sfondo tecnicamente ebbero un ruolo importante in quanto custodi dei meccanismi di garanzia dei diritti. Da un tale compromesso derivò, dunque, il principio fondamentale che postula l'anteriorità e la precedenza dei diritti della persona in quanto patrimonio insopprimibile dell'individuo rispetto allo Stato. In seconda istanza si è posta la dimensione sociale dei diritti dell'individuo in quanto è nella società e nei rapporti con gli altri che la personalità dell'uomo deve trovare pieno compimento.

Nei diritti coperti dalla tutela dell'art. 2 Cost. trovano le radici i diritti sociali. Essi rappresentano tutte quelle situazioni giuridiche soggettive a cui riconosce tutela la Costituzione: Specificamente i settori tutelati sono quelli relativi al lavoro, alla salute, all'assistenza, all'istruzione e alla tutela della

¹⁶ L. LONARDO, *Il valore*, cit., 791.

¹⁷ F. POLITI, *Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione Repubblicana*, Torino, 2011, 26 ss.

famiglia¹⁸. Il legame tra diritti sociali e dignità è stretto, lo scopo di tali diritti è quello di tutelare e garantire la libertà, e senza dignità umana non può esserci libertà¹⁹. La dignità umana è il valore alla base della democrazia italiana e la tutela dei diritti sociali permette la partecipazione di tutti i soggetti alla vita economica, politica e sociale componendosi così la democrazia²⁰. I diritti sociali e le libertà procedono, quindi, sugli stessi binari: una limitazione della libertà finisce per limitare anche i diritti sociali, degradandoli “al livello di interessi più o meno efficacemente protetti”²¹. Il fondamento dei diritti sociali è, pertanto, la libertà che rende effettiva la “liberazione” dell’individuo garantendo il rispetto della dignità umana e il godimento della libertà stessa.

La Costituzione italiana non contiene, a differenza di Costituzioni più recenti, una norma che esplicitamente si occupi della disabilità o della tutela del disabile. Nonostante ciò il disabile trova comunque una protezione costituzionale idonea a “non emarginarlo dalla vita più del necessario, ma anzi rivolta ad inserirlo nella vita stessa il più possibile”. La Costituzione impone al potere pubblico di impegnarsi concretamente per ridurre le differenze che intercorrono rispetto ai cittadini “normali”²².

In una Costituzione come la nostra che si fonda sul sintagma libertà-dignità, che ruota attorno al primato della persona umana con i suoi diritti, tutti devono poter partecipare alla vita politica, economica e sociale del Paese, in quanto espressione del principio personalistico, pluralistico e solidaristico, la cui realizzazione non può prescindere dal principio di uguaglianza previsto dall’art. 3 Cost. Ciò comporta un impegno da parte dello Stato a rimuovere gli ostacoli e le condizioni di subalternità sociale che impediscono il pieno sviluppo di una società pluralista²³. La rimozione degli ostacoli è la *condicio sine qua non* per rendere possibile l’accesso, con pari *chances*, e quindi, l’effettivo godimento dei diritti che corrisponde ad un riconoscimento di pari dignità.

Il disabile, nella Costituzione italiana, nonostante la mancanza di una norma *ad hoc*, può trovare pieno riconoscimento di tutti i diritti soggettivi, per cui tale categoria di cittadini, va considerata alla stregua di tutte le altre categorie, così come la sua dignità. Il primo articolo che implicitamente tutela la disabilità è l’art. 2 Cost., nella parte in cui riconosce e garantisce ai disabili quei diritti inviolabili che spettano a tutti, considerando il disabile “non per ciò che lo rende diverso, ma per ciò che lo fa uguale agli altri e garantendo loro per questo una comune tutela in ragione della loro indifferenziata umanità-dignità”²⁴.

A rafforzare tale postulato si affianca, quale nucleo centrale della Costituzione, oltre al dovere di solidarietà ossia di sostegno ad una categoria che la natura ha posto in condizioni svantaggiate e che per questo ha bisogno di interventi per ridurre le differenze e favorire le migliori condizioni di vita²⁵, il principio dell’art. 3 Cost., come divieto del potere pubblico di adottare discipline discriminatorie sulla base delle condizioni personali, proclamando il principio di pari dignità. La dignità nella Costituzione si configura in un’accezione essenzialmente “soggettiva come attributo irrinunciabile della persona ovvero un presupposto del riconoscimento del valore della persona in quanto tale cioè il postulato primo da cui discende, ma anche riassume il principio personalista” su cui si fonda la nostra Costituzione. Dall’altra, la disabilità esibisce una “dimensione sociale che presuppone la prima e trova esplicito riconoscimento nel riferimento alla pari dignità sociale” contenuta nell’art. 3 Cost. In questo significato la dignità umana è strettamente collegata ai pilastri su cui si erige il *Welfare State* dei quali è uno degli elementi portanti se non il fulcro²⁶. L’uguaglianza si configura, pertanto, come quel diritto che deve essere riconosciuto a tutti, ma a maggior ragione a chi si trova in una situazione di inferiorità, al fine di garantire una effettiva parità, soprattutto per quei soggetti che

¹⁸ F. POLITI, *Diritti sociali*, cit., 145.

¹⁹ G.M. FLICK, *Elogio*, cit., 66 ss.

²⁰ A. BALDASSARRE, *Diritti sociali*, in *Enc. giur. Treccani*, Vol. XI, Roma, 1989, 10.

²¹ M. MAZZIOTTI, *Diritti sociali*, in *Enc. dir.*, Vol. XII, Milano, 1964, 805.

²² G. ROEHSSSEN, *Gli handicappati nella Costituzione*, in *Rassegna amministrativa della sanità*, 1978, 10 ss.

²³ P. RIDOLA, *Diritti fondamentali. Un’introduzione*, Torino, 2006, 129.

²⁴ C. COLAPIETRO, *Diritti dei disabili e Costituzione*, Napoli, 2011, 68.

²⁵ G. ROEHRSSSEN, *Gli handicappati*, cit., 8.

²⁶ C. COLAPIETRO, *Diritti dei disabili*, cit., 17.

autonomamente non riescono ad esercitare i propri diritti per le loro ridotte capacità fisiche e/o psichiche.

Anche la Corte costituzionale si è occupata della tutela dei disabili e del rispetto della loro dignità in una sentenza definibile rivoluzionaria: la [n. 215 del 1987](#)²⁷ che ha previsto come la frequenza alla scuola media superiore debba essere assicurata ai soggetti portatori di *handicap* e non solamente agevolata. Ciò sulla base del superamento della concezione di una loro irrecuperabilità e del fatto che la socializzazione debba essere considerata come un elemento essenziale per la salute di tali soggetti, tanto da assimilarla ad una terapia paragonabile ad una cura. Tale [decisione](#) si fondava proprio sull'assunto per cui "l'inserimento nella scuola e l'acquisizione di una compiuta istruzione sono strumento fondamentale per quel pieno sviluppo della persona umana che gli art. 2 e 3 c. 2 della Costituzione indicano come meta da raggiungere". La Consulta, inoltre, chiarì come la garanzia dell'istruzione fosse anche finalizzata all'inserimento delle persone disabili nel mondo del lavoro. La necessità di salvaguardare le specifiche esigenze di "socializzazione "dei soggetti disabili", sottolineata nella [sentenza n. 215 del 1987](#), sarà poi costantemente ribadita dalla giurisprudenza successiva²⁸.

A partire da questo momento le persone affette da disabilità non sono più considerate un problema di carattere individuale ma dell'intera collettività²⁹. In particolare, dagli anni '70 sono state eliminate le classi differenziate e le scuole speciali favorendo l'attuazione della parità tra soggetti e una piena attuazione dell'art. 34 Cost. L'attuazione dell'art. 34 Cost. va integrata e raccordata con gli artt. 2 e 3 Cost. per cui, tra gli ostacoli che vanno rimossi per un pieno e totale sviluppo della personalità e della dignità, si inseriscono anche le minorazioni fisiche o psichiche che impediscono l'inserimento dei disabili nelle scuole di ogni ordine e grado³⁰. Con riferimento al compito del legislatore di garantire dignità e cittadinanza alla persona, sia o meno autosufficiente, l'art. 38 della Costituzione intende garantire il diritto all'assistenza delle persone disabili, prescrivendo l'esigenza di realizzare la loro piena inclusione sociale e professionale³¹. Nel passato, essa si concretizzava con l'inserimento dei disabili nelle liste del collocamento obbligatorio, facendo ricadere oneri assistenziali sulle spalle delle imprese in quanto costrette ad offrire un impiego al soggetto con disabilità, ma paradossalmente in pregiudizio proprio di quest'ultimo al quale il più delle volte veniva offerto, per l'appunto, un impiego e non un lavoro con la "mortificazione di quel diritto al lavoro dei disabili costituzionalmente garantito"³². Tale distorsione è stata in parte risolta nel 2000 trasferendosi le competenze dallo Stato centrale agli enti locali che, attraverso la predisposizione di un collocamento mirato, sulla base di una valutazione delle capacità lavorative dovrebbe poter offrire un lavoro idoneo alle competenze e alle capacità del soggetto. Passandosi, così, da un sistema impositivo ad uno partecipativo, è comunque palese, alla luce del basso numero di disabili impiegati non solo in attività lavorative, ma anche in attività molto spesso non corrispondenti alle competenze del disabile, che il mutamento non ha dato i risultati sperati.

Nella prospettiva garantita dall'art. 2 Cost., integrata dall'art. 3 Cost., il disabile in quanto persona tra le persone dovrebbe veder riconosciuta la pari dignità sociale come espressione del diritto di ciascuno al rispetto da parte degli altri, indipendentemente dal suo stato di inferiorità, che oltretutto non deve essere motivo di esclusione e intolleranza³³.

A maggior ragione ciò deve avvenire nei confronti dei soggetti deboli perché la dignità rappresenta "un limite di significato assoluto e intangibile... che non tollera compromissioni o alterazioni"³⁴.

²⁷ [Sent. n. 215 del 1987](#).

²⁸ [Sentt. nn. n. 106 del 1992, 88 del 1993, 167 del 1999, 226 del 2001 e 467 del 2002](#).

²⁹ C. COLAPIETRO, *Diritti dei disabili*, cit., 72.

³⁰ C. COLAPIETRO, *Diritti dei disabili*, cit., 76.

³¹ A. CANDIDO, *Disabilità e prospettive di riforma. Una lettura costituzionale*, in [Forum di Quaderni Costituzionali](#) Rassegna 1/2018.

³² C. COLAPIETRO, *Diritti dei disabili*, cit., 85.

³³ G.M. FLICK, *Dignità umana e tutela dei soggetti deboli: una riflessione problematica*, in AA.VV., *La tutela della dignità dell'uomo*, Napoli 2008, 41 ss.

³⁴ P. GROSSI, *La dignità nella Costituzione italiana*, in *Dir. e Soc.*, 2008, 31.

Il monito della [sentenza n. 217 del 1988](#)³⁵ della Corte costituzionale, che afferma il dovere di “creare le condizioni minime di uno Stato sociale, concorrere a garantire al maggior numero di cittadini possibile un fondamentale diritto sociale, ... contribuire a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale della dignità umana, sono compiti cui lo Stato non può abdicare in nessun caso”, dovrebbe essere ben impresso nella mente di chi crea il diritto e rappresentare un faro sulla strada per la creazione di una vera società dei diritti come auspicato in Costituzione.

4. *La dignità e la condizione di disabilità.*

L’universo di situazioni profondamente diverse che ricomprende il termine disabilità, e che rappresenta un fenomeno in continua crescita, alimentato anche dal progressivo aumento della popolazione anziana, viene riassunto nelle “ripercussioni negative a danno del soggetto e dei suoi rapporti sociali, che tendono ad instaurarsi quando questi patisce una riduzione oltre la norma di una o più funzioni sensoriali, fisiche o psichiche”³⁶. Tali soggetti, a causa delle loro ridotte funzionalità, sono costretti a subire ripercussioni negative a danno della persona e della vita di relazione in generale, tanto che se non adeguatamente supportati dal potere pubblico, difficilmente riusciranno a competere con gli altri consociati. L’*handicap* che li affligge, se nel mondo dell’ippica rappresenta le penalizzazioni assegnate ai cavalli migliori al fine di dare a tutti le medesime opportunità di vittoria³⁷, per gli umani lo scopo non è quello di penalizzare i normodotati, bensì sostenere gli svantaggiati ad essere allineati agli altri sulla linea di partenza delle opportunità.

Il tema della disabilità va, prima di tutto, affrontato a partire dal linguaggio, per non rischiare di cristallizzare in una definizione un fenomeno complesso e variegato, negando, quindi, il dovere di ricercare risposte differenziate mirate all’unico scopo di costruire una società che non lasci indietro nessuno. Il nome che si dà ai fenomeni si configura come la rappresentazione che agli stessi si vuole dare: attribuire al disabile un *deficit* altro non significa se non misurare la sua mancanza rispetto al modello stereotipato di pienezza e di integrità dell’essere umano, secondo una visione medica che tende a curare e a conformare le diversità indesiderate.

Il tema della disabilità era trattato con un approccio settoriale con logica assistenziale, trattandosi, secondo l’opinione comune, di un problema medico del singolo e di una tragedia personale. Era questo il criterio adottato anche nei primi documenti normativi internazionali come la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti degli handicappati o la Dichiarazione sui diritti delle persone con ritardo mentale, per la cui nascita bisognerà attendere gli anni ’70 del secolo scorso. Un’ulteriore criticità che si affiancava all’approccio medico, diretto com’era a garantire i diritti relativi alla sfera medica e sociale e, quindi, tale da non eliminare quell’aspetto di tipo caritativo accompagnato dall’emarginazione che da sempre ha caratterizzato e molto spesso continua a persistere nella società, era rappresentata dal fatto che si trattava di strumenti giuridicamente non vincolanti per gli Stati, con la conseguente mancanza di un sistema di controllo sull’attuazione e il rispetto dei principi³⁸. Queste dichiarazioni si configuravano, pertanto, più in elencazioni di principi che non in atti giuridicamente rilevanti. L’assunto di partenza della classificazione dell’OMS, adottato nel 1980, in ambito di disabilità era rappresentato da una malattia che lascia una menomazione, intesa come qualsiasi perdita o anomalia a carico di una struttura o funzione psicologica, fisiologica o anatomica. La conseguenza di ciò era una disabilità concepita come qualunque limitazione o perdita della capacità di svolgere un’attività nel modo considerato normale. Il tutto si traduceva in un *handicap* e, cioè, in una condizione di svantaggio che limitava o impediva il compimento di una funzione che era ritenuta

³⁵ [Sent. n. 217 del 1988](#).

³⁶ C. HANAU, *Handicap*, in *Dig. Disc. Pubbl.*, Vol. VIII, Torino, 1993, 67.

³⁷ *Op. et loc. ult. cit*

³⁸ N. FOGGETTI, *Diritti umani e tutela delle persone con disabilità: la Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006*, in *Riv. coop. giur. inter.*, n. 33, 2009, 100.

normale per un soggetto in relazione all'età, al sesso e ai fattori socioculturali³⁹. Tale approccio, che può essere definito medico individualistico, considerava la disabilità esclusivamente come una malattia. Fino a poco tempo fa era ritenuto l'unico modo per favorire l'integrazione e l'inserimento dei disabili. Le persone affette da qualche menomazione erano soggiogate ai professionisti in campo medico per qualunque supporto sia terapeutico che sociale. La resistenza alle cure era sinonima di portatore di *handicap*, pertanto persona incompleta, non in grado di partecipare e contribuire alla vita della società. La distinzione era, quindi, tra soggetti curabili o sottoponibili a riabilitazione, e soggetti non riabilitabili. L'origine di tale pratica "escludente" va ricercata nel concetto di cura, applicato nell'affrontare la disabilità, diffuso sia nell'ambiente medico che in quello sociale⁴⁰.

Questa definizione dell'OMS, che ha indicato la disabilità come l'oggettivazione della menomazione e l'*handicap* come la socializzazione di una disabilità, è servita a esplicitare che l'*handicap* rappresenta l'aspetto sociale della disabilità, ossia un fenomeno sociale e culturale che trae origine sia da fattori ambientali, sia sociali, il risultato dell'impatto tra disabilità e società finendo per erigere barriere fisiche, architettoniche e psicologiche⁴¹. È, però, stata anche oggetto di numerose critiche da parte dei movimenti delle persone con disabilità. La nuova sensibilità emersa attraverso queste lotte fece nascere i *Disability Studies*: studi scientifici dai quali emergeva la necessità di politiche di inclusione, superando l'emarginazione attraverso i diritti civili. L'innovazione di questi studi va ricercata nel metodo utilizzato che si può definire partecipativo-emanipativo, e nell'approccio multidisciplinare, con il considerare la disabilità come fenomeno unitario complesso di più discipline dove il disabile non è più il mero oggetto dello studio, ma il soggetto attivo⁴².

Grazie a questi studi, l'approccio medico, considerato tra le cause che determinavano e rafforzavano i pregiudizi e le discriminazioni, è stato superato ed ha lasciato spazio al modello sociale della disabilità. L'OMS stessa ha adottato nel 2002 un nuovo sistema di classificazione, l'ICF (acronimo di classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della salute). Tale classificazione è basata su tre principi: universalismo, approccio integrato e modello interattivo e multidimensionale della disabilità. Esso si configura come un modello bio-psico-sociale in cui la disabilità è un fatto sociale che non dipende solo dalle limitazioni funzionali di una persona, ma anche e soprattutto da fattori ambientali. Se il modello medico, pertanto, era basato sul soggetto, la diagnosi e il *deficit*, quello sociale, mette al centro la relazione individuo-ambiente, il contesto in cui è inserita e, nell'identificare le barriere economiche e sociali che portano all'esclusione, si propone di rimuovere sia gli ostacoli che i comportamenti discriminatori. Il disabile come soggetto da includere e non da tutelare⁴³.

Questo nuovo approccio rappresenta una rivoluzione copernicana prima culturale e poi anche giuridica. Da questo momento viene bandito il termine *handicap* e sostituito con "persona che sperimenta delle difficoltà nella vita sociale". La persona e la sua dignità vengono poste al centro, la disabilità è una dimensione della vita e non una mancanza. Non è quindi la disabilità il problema, bensì il contesto sociale e culturale in cui emerge; se una minorazione sia o meno disabilitante dipende dal contesto in cui vive il soggetto. Il cambio di rotta rivoluzionario va ricercato nel fatto che la disabilità, con il modello sociale, non è più un fatto da attribuire al singolo ma diventa un fatto imputabile alla collettività. L'asse dell'attenzione si sposta dalle condizioni della persona alle barriere che ne impediscono la partecipazione sociale. "La disabilità non nasce con la nascita di un bambino con menomazioni più o meno gravi, ma con le presenza di comportamenti e situazioni che costringeranno questo bambino ad avere meno diritti e meno opportunità degli altri coetanei"⁴⁴, minando così la sua dignità. Premesso che l'universo della disabilità non rappresenta una categoria

³⁹ C. COLAPIETRO, *Diritti dei disabili*, cit., 24.

⁴⁰ E. LONGO, *Unitarietà del bisogno di cura. Riflessioni sugli effetti giuridici conseguenti al passaggio dal modello medico al modello sociale di disabilità*, in *Non profit*, 2-2011, 15 e ss.

⁴¹ C. COLAPIETRO, *Diritti dei disabili*, cit., 24 ss.

⁴² A.D. MARRA, *Disabilità*, in *Digesto Disc. Priv.*, XVII, 1998, 556.

⁴³ *Op. et loc. ult. cit.*

⁴⁴ G. MERLO, *Uguaglianza o discriminazione*, in B. OSIO, P. BRAIBANTI (curr.) *Il diritto ai diritti, riflessioni e approfondimenti a partire dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità*, Milano, 2012, 61.

omogenea bensì una individualità, tanto che è necessario tenere conto delle esigenze di ciascuno e delle diverse situazioni, la soluzione è la rimozione degli ostacoli da parte del potere pubblico, non ricorrendo all'applicazione di azioni positive che sono generali e non tagliate per l'individuo, ma applicando le *reasonable accomodation* e, cioè, la modifica e l'adattamento dei trattamenti per assicurare ai disabili il godimento e l'esercizio dei diritti su basi paritarie. Il fattore ambientale nella concezione integrata dell'OMS assume rilevanza centrale tanto da definire la disabilità come "una condizione di salute in un ambiente sfavorevole".

È pertanto responsabilità dell'attore pubblico assumere un concreto impegno nella rimozione degli ostacoli che impediscono la piena partecipazione del disabile alla vita della società, svilendo la sua dignità.

Da un punto di vista strettamente giuridico, la pietra miliare di questa rivoluzione culturale in cui il disabile non è un malato da proteggere, ma un soggetto che merita rispetto per la sua dignità è la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità. Primo strumento giuridicamente vincolante in materia di diritti delle persone con disabilità, esso è il risultato di un lungo percorso, prima culturale che giuridico, in cui la disabilità non è affrontata meramente dal punto di vista dello stato di menomazione e malattia, e quindi, non secondo il modello medico bensì secondo il paradigma sociale. La disabilità diventa, quindi, una questione relativa ai diritti umani. L'obiettivo non è quello di introdurre nuovi diritti, bensì combattere una forma specifica di discriminazione⁴⁵.

Il principio su cui si fonda l'intera Convenzione può essere riassunto nel motto "*nothing about us without us*". Il suo scopo è la promozione e la protezione dei diritti e della dignità del disabile attraverso l'incoraggiamento alla presa di coscienza delle loro abilità, della loro possibilità di contribuire alla crescita della società tramite la promozione della loro partecipazione alla vita sociale, economica culturale e politica di un paese con pari opportunità. Sarà così possibile riequilibrare in maniera significativa i profondi svantaggi sociali che tali soggetti sono stati costretti a subire⁴⁶. La protezione dalle discriminazioni, ma anche la partecipazione del disabile alla vita sociale e l'inclusione dello stesso nei rapporti interindividuali come salvaguardia del loro equilibrio psico-fisico, sono il baluardo della Convenzione.

Ulteriore merito di questo testo è di aver superato quell'ottica della disabilità che ne faceva "uno stato naturale insuperabile e di ostacolo all'esercizio dei diritti" fondata sull'assunto che non è il disabile che non può integrarsi nella società a causa della sua diversità, ma piuttosto la società che "con le sue strutture e infrastrutture ne impedisce la partecipazione "e non sapendo adeguarsi alle diverse esigenze di queste persone che sono parte della diversità umana, ne crea la disabilità"⁴⁷. Il disabile è tale perché qualcosa o qualcuno lo fa sentire così.

Fin dal Preambolo si riscontra un esplicito richiamo alla dignità umana come primo e fondamentale elemento di tutta la Convenzione. La dignità è riconosciuta connaturata alla disabilità come lo è a tutti gli esseri umani. Si rileva, inoltre, una connessione con l'uguaglianza quando, sempre in esso, viene indicato che una discriminazione sulla base della disabilità comporta una violazione della dignità. Viene così confermato quanto ha ribadito la dottrina giuridica e, cioè, che la dignità è il valore che sta sull'olimpico dei valori degli ordinamenti giuridici. Viene, altresì, sancito che la dignità non va solo riconosciuta ma anche promossa. Si afferma così che si tratta di uno strumento essenziale per l'uguaglianza che vale per i disabili di tutte le latitudini. In tutto il dettato della Convenzione si trovano richiami impliciti ed espliciti alla dignità, ribadendosi che è necessaria la promozione della stessa attraverso azioni positive, non essendone sufficiente il semplice rispetto. La vera rivoluzione di questo documento sta nell'aver accostato alla disabilità tutti quei valori insiti nella dignità stessa⁴⁸.

I diritti dei disabili, infatti, devono ritenersi intrinseci nella nozione stessa di dignità e di vita umanamente dignitosa.

⁴⁵ G. MERLO, *Uguaglianza o discriminazione*, cit., 62.

⁴⁶ C. COLAPIETRO, *Diritti dei disabili*, cit., 45.

⁴⁷ C. COLAPIETRO, *Diritti dei disabili*, cit., 47.

⁴⁸ R. BELLI, *Vivere eguali. Disabili e compartecipazione al costo delle prestazioni*, Milano, 2014, 138 ss.

Il nocciolo fondante di tale documento va ricercato nel fatto che la disabilità è il prodotto delle barriere sociali.

La Convenzione ha rappresentato il fulcro attorno al quale costruire il diritto della disabilità che, partendo da un sistema basato sulle capacità e, dunque, sulla universale dignità umana, non è solo il frutto di una teoria morale basata sui valori, ma una dottrina politica dei diritti fondamentali⁴⁹. Nonostante nella parte finale della Convenzione vengano richiamati gli strumenti e le procedure necessarie per attuare in maniera effettiva tutte le disposizioni enunciate al fine di evitare che tale documento finisca per rimanere soltanto un catalogo di buoni propositi destinato all'oblio, la mancanza di indicazioni specifiche relative ai meccanismi di coordinamento e l'indicazione delle caratteristiche che debbano avere le strutture, crea un'ombra sulla loro incisività. Si segnalano, pertanto, delle lacune dal punto di vista dei meccanismi di *enforcement* della Convenzione⁵⁰.

In Italia vige una legislazione su doppio binario: da una parte disposizioni di natura assistenziale, che, malgrado la novità dell'evoluzione normativa, è pur sempre un'esplorazione del modello medico, ossia la l. n. 104/1992 ("legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"), che trova applicazione per coloro che presentano "una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione"⁵¹. Va ribadito che la l. n. 104/1992, nonostante i suoi limiti derivanti anche dal fatto che ha più di 25 anni, rimane ancor oggi fondamentale proponendo un quadro organico di tutela in vari settori, e un primo passaggio verso l'affermazione del modello sociale⁵². Dall'altra, soprattutto in tempi più recenti, si è assistito al sorgere di norme il cui scopo era l'inclusione in base alle capacità residue del soggetto piuttosto che all'assistenzialismo sulla base dell'inabilità. Anche nell'ambito scolastico, come si è già segnalato, si è assistito, a partire dagli anni '70, ad un cambio di paradigma con l'abbandono delle classi o delle scuole speciali, includendo il disabile nelle classi con gli altri alunni. L'integrazione è però avvenuta, inizialmente, nel modo errato facendo cioè adattare il disabile al sistema piuttosto che il sistema al disabile e, quindi, senza che avvenisse una vera modifica culturale, sociale e pedagogica nella scuola, primo luogo di formazione e crescita delle coscienze. Si è, dunque, verificata a causa di una legge miope, che non si addentra nella realtà, ma che si impone, quella incapacità di rispettare la dignità dei soggetti più deboli. Nell'evoluzione più recente si fa riferimento al concetto di inclusione sociale anziché di integrazione o inserimento, che si consegue attraverso un mutamento dell'ambiente e del contesto sociale in cui il disabile vive. Sostanzialmente vanno cambiate le regole sociali e non adattato il soggetto all'ambiente così com'è.

Il rispetto della dignità del disabile passa attraverso l'inclusione in una società che riconosca e valorizzi le sue abilità affinché possa godere di una soddisfacente qualità di vita. Il tutto si concretizzerebbe semplicemente con la piena attuazione dell'art. 3 comma 2, della nostra Costituzione. Accettare e integrare i disabili è però difficile e uno dei principali motivi di tale difficoltà va ricercato nel fatto che è faticoso accettare l'idea del limite che la disabilità rappresenta rispetto ai modelli culturali che la società propone.

La vulnerabilità dell'uomo e in special modo della persona con disabilità è una condizione che spoglia l'uomo dall'autonomia e lo obbliga alla dipendenza, non ci si rende però conto che la vulnerabilità è una caratteristica ontologica e imprescindibile di tutti gli uomini. Tutti hanno delle fragilità e dipendono per svariati motivi dagli altri. La vulnerabilità, anche in virtù del fatto che nel corso del tempo svariate categorie sociali hanno visto calpestati i propri diritti e hanno preteso tutela da parte dell'ordinamento giuridico, è una comune condizione esistenziale.

⁴⁹ R. SANLORENZO, *Introduzione. Persone con disabilità: diritti e strumenti di tutela*, in [Questione giustizia](#), 3/2018, 5 ss.

⁵⁰ D. FERRI, *Brevi cenni a margine della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità*, all'indirizzo: http://cde.univr.it/Approfondimenti/09_01_approfondimenti.pdf.

⁵¹ C. COLAPIETRO, *Diritti dei disabili*, cit., 30.

⁵² G.M. FLICK, *Diritto e disabilità, o "diritto alla disabilità"?* in [Federalismi.it](#), n. 12/2013, 3 ss.

Presa coscienza che tutti abbiamo delle vulnerabilità “il diritto e i diritti si rappresentano come un terreno importante entro cui si può sostenere una più robusta concezione universalizzante dei diritti che cerchi di rispondere ai bisogni umani fondamentali per il cibo, un rifugio e altre condizioni per persistere e fiorire”⁵³. Solo riconoscendo la vulnerabilità come condizione umana sarà possibile accettare la dipendenza reciproca, che si concretizza nella cura e nell’aiuto degli uni verso gli altri. In questo modo la vulnerabilità può anche diventare una risorsa, che si concretizza nella creazione di una rete di relazioni capace di avvolgere e proteggere il soggetto debole valorizzandolo e tutelando così la sua dignità. Tale protezione comporta l’abbassamento delle sofferenze, assieme alla valorizzazione delle capacità di ognuno. La vulnerabilità rappresenta una risposta alle minacce alla dignità che a sua volta richiede considerazione per la sorte di ognuno e rispetto per le scelte di tutti. Nell’ambito specifico della disabilità la vulnerabilità come risorsa si concretizza nel dovere da parte della società di rispettare il principio di solidarietà costituzionalmente prescritto⁵⁴.

L’uomo, infatti, nella società risponde restituendo doveri ai diritti che riceve. Si sviluppa così armoniosamente e in pienezza la società nel rispetto della pari dignità sociale. La libertà che viene assicurata al disabile nella cornice degli artt. 2 e 3 della Costituzione è quella di poter agire in autonomia nell’ambito di una rete di relazioni e convenzioni sociali in cui è dovere dello Stato rimuovere gli ostacoli che limitano i soggetti fragili, altrimenti costretti all’omologazione dei comportamenti e all’imposizione di comportamenti dall’esterno⁵⁵. Nonostante l’impostazione basata sul principio personalista della nostra Costituzione e, quindi, sulla centralità della persona e della sua dignità, nella cultura e nel linguaggio di tutti i giorni prevale il modello dicotomico abile-disabile, generando le incolmabili distanze che portano all’esclusione, vedendosi nella disabilità solo un problema. La presenza di qualche *deficit*, nella società odierna, è assoggettata all’identità della persona, la menomazione come caratteristica ontologica del soggetto nel quale si riesce a vedere solo quello, contrariamente a quanto imporrebbe la Costituzione, in cui anche abilità differenti possono servire, anzi, servono a costruire la società. È necessaria una riscoperta dell’art. 3 Cost. al fine di rendere i deboli meno deboli in nome dell’uguaglianza che spetta ad ognuno nella quotidianità. È, perciò, necessario che individui e istituzioni agiscano con l’attenzione e il rispetto per tutti e per ciascuno. L’attenzione per la difesa delle esigenze di ciascuno è una necessità inscindibile dalla persona umana in un’impresa in continua costruzione affinché il soggetto debole, reso vulnerabile dal fatto che non gode di tutti o di alcuni diritti o di quelli di cui godono gli altri, quando la situazione concreta di svantaggio in cui si trova e la sensibilità sociale ne fa percepire la condizione, in un processo che porta a pretendere parità nelle opportunità, possa procurare loro il massimo vantaggio. Se ne ricava il legame assiologico che rappresenta la stella polare dell’ordinamento nell’ambito dei rapporti sociali ossia la dignità umana e il libero sviluppo dell’individuo. In definitiva quei tasselli che insieme creano la protezione di chi è debole, disabile, minore, anziano ecc.. Sarà poi compito del diritto, ma di un diritto duttile e plasmabile, non miope e rinchiuso nei formalismi ma al servizio della società, avere come fulcro la persona e la capacità di riconoscere le situazioni esistenziali delle persone, dando loro le risposte che si attendono e facendole uscire dall’ombra e dall’oblio. Ciò può avvenire attraverso “l’autodeterminazione in quanto rappresenta il punto più intenso ed estremo della libertà esistenziale, che si declina pure come libertà giuridica”⁵⁶. È qui che si racchiude l’essenza dell’essere umano, nonché, nella prospettiva giuridica, l’essenza della Costituzione, la quale affonda le proprie radici nell’immanente diritto ad essere persone. L’autodeterminazione rappresenta un aspetto imprescindibile nella vita di ognuno e ancor di più nella vita di un disabile.

⁵³ S. ROSSI, *Forme della vulnerabilità e attuazione del programma costituzionale*, in [Rivista AIC](#), n. 2/2017, 4 ss.

⁵⁴ *Op. et loc. ult. cit*

⁵⁵ L. TRUCCO, *Introduzione allo studio dell’identità individuale nell’ordinamento costituzionale italiano*, Torino, 2004, 171 ss.

⁵⁶ S. RODOTÀ, *Il diritto ad avere diritti*, Roma-Bari, 2015, 250.

Ciò che nel linguaggio comune si configura con il termine autonomia, cioè essere in grado di fare da sé, nell'accezione giuridica significa, invece, essere in grado di prendere decisioni da sé e in questo si può sovrapporre all'autodeterminazione⁵⁷.

La possibilità di realizzare sé stessi senza intromissioni di altri e pertanto decidere un progetto di vita e compiere tutte le azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi preposti concreta l'autodeterminazione. Questo implica che non ci siano imposizioni dall'alto al fine di non ledere la dignità di ciascuno. Essa sarebbe sacrificata se l'individuo non potesse responsabilmente scegliere il diritto alla ricerca di sé. Ogni individuo ha diritto, nell'ambiente in cui vive, di realizzare la sua personalità "libero da interferenze illegittime e arbitrarie"⁵⁸.

La gravità di una disabilità è direttamente proporzionale al livello di autodeterminazione di cui la dignità è espressione. Più è grave maggiore dovrebbe essere la possibilità di autodeterminarsi per non intaccare la dignità di ognuno⁵⁹. La dignità è, dunque, lo strumento che può essere usato per ampliare la sfera di autonomia degli uomini e, di conseguenza, creare il terreno fertile per la creazione di un'identità libera, che deve essere garantita a tutti indipendentemente dai limiti fisici. Le decisioni dei soggetti affetti da disabilità saranno, però, effettivamente libere se il potere pubblico saprà costruire un contesto idoneo per prenderle⁶⁰.

La dignità è il ponte per la costruzione dell'integrità della persona. La vita degna di essere vissuta non è quella che qualcuno prevede per qualcun altro o quella che la società ha stereotipato come tale, bensì quella che ognuno autonomamente si costruisce.

Un sistema in cui venga garantita l'autodeterminazione dell'individuo, da affiancare all'autonomia nella scelta di un percorso scolastico e poi lavorativo, è quello che servirebbe ad avere una vita concretamente indipendente. In un contesto socio-economico come quello attuale è difficile avviare percorsi di vita indipendente viste le necessità finanziarie richieste per attuarli. Non si tiene, però, conto del ritorno economico e di civiltà che se ne potrebbe ricavare. Una persona prima inattiva e passiva diventerebbe attiva e capace di produrre reddito. Inoltre, e soprattutto, vedendo rispettata la sua dignità, sentirebbe di appartenere e di essere utile alla società in cui vive. L'indipendenza, infatti, non riguarda esclusivamente la sfera personale ma contempla anche la partecipazione al contesto sociale in cui si è radicati. Risulta evidente la connessione tra vita indipendente, autodeterminazione e principi fondanti della Costituzione: laddove venga negata la vita indipendente o l'autodeterminazione si lede la dignità, la libertà l'autonomia e l'uguaglianza. Spetterebbe allo Stato rimuovere gli ostacoli e favorire l'*empowerment* dei disabili. Si osserva, però, che le possibilità di autodeterminazione e, quindi, gli altri diritti ad essa connessi sono molto, anzi, troppo spesso negati a chi ha gravi disabilità per il fatto che non sono in grado di fare da sé. Tale violazione avviene in due modi: da una parte vengono erogate prestazioni quantitativamente ed economicamente insufficienti, per cui il disabile non può fare tutto ciò che vuole, con una violazione della sua libertà oltre che della dignità. Dall'altra parte, l'autodeterminazione viene negata per il fatto che le prestazioni vengono erogate non in base alle necessità del disabile ma alle decisioni di chi eroga le prestazioni stesse. Si pensi, per esempio, agli ausili inadeguati che vengono forniti con dispendio di denaro pubblico per poi essere accantonati da chi li deve usare non essendo idonei o funzionali alle necessità di chi li aveva richiesti. Ciò avviene sulla base del fatto che le erogazioni vengono effettuate seguendo i criteri impartiti dai dirigenti anziché secondo le necessità proprie degli utenti. Tutto ciò nella massima negazione dei diritti fondamentali. La Costituzione, invece, imporrebbe il divieto di astrarre dalle condizioni materiali, stabilendo una relazione tra esistenza, libertà, dignità e sviluppo della personalità. Nel suo dettato, infatti, non si limita ad indicare una qualsiasi forma di esistenza, ma un'esistenza piena, libera e dignitosa (come prevede l'art. 36 Cost. in tema di lavoro).

Una possibile criticità che si può riscontrare nel bilanciamento tra il principio di autodeterminazione e le esigenze di tutela soprattutto in caso di disabilità psichiche, quindi, di persone

⁵⁷ R. BELLI, *Vivere eguali*, cit., 144 ss.

⁵⁸ P. ZATTI, *La dignità dell'uomo e l'esperienza dell'indegno*, in *Nuova giur. civ. comm.*, n. 6, 2012, 379.

⁵⁹ R. BELLI, *Vivere eguali*, cit., 152 ss.

⁶⁰ S. RODOTÀ, *Il diritto*, cit., 125.

doppiamente vulnerabili. Il diritto, proprio al fine di garantire l'autodeterminazione dei soggetti più deboli, identifica e indica i limiti e le condizioni entro cui i terzi possono partecipare alle decisioni che producono effetti giuridici nella sfera altrui, attraverso strumenti differenziati al fine di conciliare la volontà della persona con la decisione. A tal fine sarà sufficiente rimodulare le categorie giuridiche, senza crearne di nuove, attraverso un procedimento interpretativo di ricostruzione delle stesse, tenendo conto del mutare del contesto sociale e, in ultimo, cogliendo la relatività e la storicità delle categorie. Quanto affermato si esplica attraverso l'istituto dell'amministrazione di sostegno che ribadisce la necessità di sentire, capire e rispettare la volontà dell'individuo, al fine di non rischiare di rendere le persone oggetti, anziché, soggetti con aspirazioni e desideri. Tutto ciò tenendo presente che in certe situazioni il miglior interesse del disabile non è quello da lui auspicato, ma quello di ricorrere all'interdizione. Nell'affrontare la realtà è necessario, ogni volta, compensare autodeterminazione e caso concreto, soprattutto nelle situazioni di vulnerabilità dove non bisogna dimenticare che si è sempre in presenza di una persona con la sua unicità che preclude, pertanto, una soluzione standardizzata⁶¹.

5. Oltre i formalismi: disabili da peso a risorsa per la società.

Per poter operare in qualunque settore sono necessarie delle competenze che derivano dalla conoscenza della materia di cui ci si deve occupare. Per essere competenti sono necessari alcuni requisiti. Innanzitutto, avere la volontà e la capacità di conoscere la realtà e farsi l'esperienza nel vissuto reale del settore di cui ci si vuole occupare. A tal fine è necessaria una mente sgombra da pregiudizi, sicuramente diminuiti rispetto al passato, ma tutt'ora presenti, e una certa dose di intelligenza, bene sempre più scarso e prezioso, ma che deve essere tanto maggiore quanto più ampia è la forbice della differenza tra disabili e normodotati. Se manca la competenza, infatti, non ci può essere nemmeno il rispetto di quei fondamentali diritti quali solidarietà e non discriminazione.

La società, quindi, deve saper scegliere legislatori competenti che sappiano affrontare i problemi in maniera corretta, che non facciano le leggi sull'onda delle emozioni, come spesso accade, e che sappiano programmare il futuro con un occhio al passato.

Non c'è competenza in chi fa le norme quando le complicazioni burocratiche e gli aggravati economici sono maggiori per un disabile rispetto ad un normodotato per ottenere lo stesso risultato. Non tenere conto delle esigenze vere dei soggetti a cui una norma è dedicata semplifica enormemente l'attività politica e lavorativa dei soggetti preposti che evitano l'impiego di tempo ed energie per capire la realtà vera, la cui comprensione è tanto più necessaria quanto più è grave la disabilità, e tanto maggiore sarebbe il bisogno di solidarietà. Esercitare il potere in questo modo comporta, nello specifico delle norme sulla disabilità, che i destinatari rimangano nella loro situazione di svantaggio, a volte anche peggiorandola, oltre a violare gravemente le prescrizioni degli articoli 2 e 3 Cost..

Per riuscire a rovesciare il paradigma della disabilità da peso a risorsa per la società è obbligatorio passare attraverso il coinvolgimento dei disabili nelle politiche che li riguardano. Affidare la stesura di norme sulla disabilità ai normodotati, come avviene di prassi, può significare violare i principi fondamentali della Costituzione. Un normodotato difficilmente può mettersi nei panni di un soggetto con disabilità e anche se lo fa non ci riuscirà mai completamente, nemmeno un disabile motorio potrà mettersi nei panni di un cieco o di un sordo perché diversi sono i problemi e le esigenze di ogni tipo di disabilità. Per evitare, quindi, spreco di risorse economiche, già scarse, sarebbe auspicabile un coinvolgimento dei destinatari delle norme. Ciò significherebbe una maggiore qualità degli atti normativi e giurisprudenziali.

Il paradigma si rovescia e la disabilità si supera anche attraverso la consapevolezza della collettività. È attraverso quest'ultima che la società è attiva e prende iniziative per i propri diritti; è inoltre necessaria per garantire i diritti umani e le libertà fondamentali dei disabili riuscendo così a

⁶¹ G. LATTI, *Il progetto personalizzato tra autodeterminazione ed esigenze di protezione*, in [Questione Giustizia](#), 3/2018, 27 ss.

influenzare la società. Le norme giuridiche da sole pur avendo un ruolo primario ed essenziale possono non bastare⁶². Il diritto si costruisce dal basso⁶³, e gli operai sono i singoli cittadini che devono essere attivi protagonisti nella e della società. Il diritto, infatti, non è un dato che si impone all'uomo ma uno strumento con aspirazioni di libertà che non ha solo la funzione di dare regole ma anche certezza alle relazioni sociali e serve per ricostruire l'ordine simbolico a cui si devono conformare i poteri pubblici e le condotte individuali. Al centro del discorso giuridico deve essere posta la persona in "carne e ossa" e non il soggetto astrattamente concepito.

Attraverso la sfida dell'*empowerment*, inteso come aumento delle capacità e possibilità di scelta e di azione delle persone, lo Stato ha lo strumento per valorizzare le abilità dei disabili, facendoli diventare soggetti e non più meri oggetti. Ciò dovrà avvenire partendo dalla scuola: i bambini vanno educati all'uguaglianza e alla non discriminazione della diversità, ciò significherà far crescere uomini e donne che vivono con normalità la diversità. In questo modo verrà data attuazione ai principi fondamentali della Costituzione. L'uguaglianza sostanziale non sarà più utopia ma semplice normalità.

Esistono alcuni esempi in cui si è riusciti a trasformare la disabilità in risorsa facendo inclusione sociale. Queste realtà, che dovrebbero rappresentare la normalità, sono purtroppo solamente delle isole felici in un mare di ingiustizie. È emblematico il fatto che finiscano sui giornali per la loro rarità.

Se non si riesce a vivere con normalità la possibilità che un disabile possa essere un grande *manager* o uno scienziato senza ribadire la sua menomazione significa che nonostante gli innegabili progressi continua a imperare il pregiudizio nei confronti delle capacità e possibilità delle persone con disabilità. Finché non cadranno le barriere culturali e si riuscirà a comprendere che l'inserimento dei disabili può essere un patrimonio oltre che culturale e di civiltà anche economico, e non relegando questi soggetti in situazioni di subalternità che non sono né moralmente né costituzionalmente ammissibili, nessuna norma sarà sufficiente a modificare la situazione.

6. *Prospettive future.*

Dall'analisi effettuata risulta evidente che definire un concetto come quello di dignità, pur nell'importanza che questa ricopre anche in ambito giuridico, è assai complicato anche se non è tanto e solo un problema di definizione quanto di comprensione del principio e del suo adattamento per una più efficace attuazione⁶⁴. Le difficoltà nascono dal fatto che trattasi di un principio complesso sia per la storicità della definizione, per il fatto che si tratta di concetto di derivazione filosofica, per il suo radicamento nella storia costituzionale moderna di ogni nazione e anche per la sua dimensione culturale. Tutti questi aspetti rendono la dignità un principio suscettibile dei mutamenti storici culturali e sociali. Tanto che va considerato più come un concetto "elastico" frutto di un processo, piuttosto che un risultato definitivo.

La dignità si configura come un valore supremo e universale, intrinseco ad ogni individuo, indipendentemente dalle sue capacità o caratteristiche personali. È il fondamento del patrimonio dei diritti di ogni persona. Il concetto di dignità rappresenta, inoltre, la premessa per il riconoscimento dell'antiorità dell'uomo rispetto allo Stato.

Accostare, peraltro, il concetto di dignità alla disabilità può rivelarsi arduo sia per l'elasticità del concetto sia perché esso è affiancato ad un ambito complicato della società che si tenderebbe a nascondere o affrontare con pietismo piuttosto che con la corretta considerazione.

⁶² V.L. KARR, *A life of Quality: Informing the UN Convention on the Rights of Person With Disabilities*, in *Journal of Disability Policy Studies*, 2011 (all'indirizzo telematico https://www.academia.edu/8606968/A_Life_of_Quality_Informing_the_UN_Convention_on_the_Rights_of_Persons_With_Disabilities, 5 ss.)

⁶³ Su tale concezione, cfr. P. GROSSI, *Il diritto in una società che cambia*, Bologna, 2018.

⁶⁴ La dignità, "introdotta nel mondo del diritto, mantiene la sua natura di valore e, nella contemporaneità, è assurta a valore per eccellenza" anche nella sua comparazione con la libertà individuale: così G. TIEGHI, *Fiscalità e dignità umana nell'ottica della comparazione tra ordinamenti anglo-americano e messicano*, in *DPCE* 3/2018, 817.

Sono sicuramente numerosi e fondamentali i progressi fatti per la tutela e il rispetto della dignità dei disabili. Si pensi al cambio di paradigma da modello medico a modello sociale che ha consentito di considerare il disabile anche dal punto di vista delle tutele giuridiche sotto un'altra ottica e cioè considerarlo non più esclusivamente come un soggetto bisognoso di cure da tenere ai margini della società, ma piuttosto una persona tra e come le altre, in grado di contribuire attivamente alla vita della società, quindi, alla stregua delle altre categorie come il cittadino-contribuente o il cittadino-lavoratore. Questa prospettiva può trovare fondamento su un determinato modo di concepire il diritto. Il diritto, infatti, per supportare la tesi suddetta, non può che essere inteso come un insieme di dettati, a volte anche disorganizzati e complessi, ma prima di tutto atteggiamenti psicologici che esprimono una mentalità. "Un modo di percepire la realtà, e di decodificarla qualificandola"⁶⁵. La realtà deve essere letta nella sua effettiva complessità⁶⁶. Su di essa il giurista deve creare norme su misura, ma che siano anche facilmente adattabili e interpretabili proprio come fa un sarto quando confeziona un vestito su misura.

Nonostante i diritti dei disabili siano garantiti e le discriminazioni vietate dal diritto interno e internazionale, permangono numerose situazioni di inferiorità oltre che di negata tutela. Affinché i principi costituzionali e tutte le norme in materia vengano pienamente rispettate e si attui un'effettiva uguaglianza, lo sguardo del giurista non deve più rivolgersi agli astratti soggetti della narrazione legislativa che rappresentano immagini deformate della realtà, né ai loro comportamenti caratterizzati da formule generali ed astratte che dovrebbero essere decostruite per rivelarne l'effettiva connotazione. Gli esperti del diritto dovranno rivolgere la loro attenzione a quell'uomo in "carne e ossa"⁶⁷, vittima di un sopruso o che reclama un bisogno, frammentando il loro ruolo di maestri finora ricoperto, animati da valori e spinti da concreti interessi, devono rivelare i loro mille volti reali nascosti dietro la maschera del rigido soggetto unico di diritto.

La persona, i suoi diritti fondamentali e la sua dignità devono tornare ad essere il baricentro del lavoro dei giuristi, come auspicato dalla Costituzione e dal lavoro dei Padri Costituenti. Solo così penetreranno nell'ordine giuridico figure diverse, comunque espressione della condizione umana, che attraverso il loro vissuto potranno trasferire e formalizzare le loro rivendicazioni per la costruzione di una società che offre a tutti le stesse opportunità.

Il diritto deve rivendicare e impegnarsi a ricoprire questo ruolo di costruttore. Ciò può avvenire solo con una presa di coscienza che servono norme con prescrizioni semplici facilmente malleabili per essere interpretate e applicate al caso concreto.

Non fanno più effetto le norme con grandi proclami incomprensibili alla maggioranza della società: il diritto e, con esso, il giurista deve essere umile e pragmatico. Deve essere come un contadino che prepara il terreno al meglio per la semina al fine di raccogliere buoni frutti. La costruzione giuridica deve essere lineare: tenere conto, senza nostalgia, del passato e costruire oggi per il futuro. Le costruzioni devono essere fatte con lungimiranza non sull'emozione del momento. Serve una classe di giuristi preparati, ma anche in grado di approcciarsi alla realtà, con umiltà e partecipazione per soddisfare al meglio le necessità dei destinatari cui la norma si rivolge. Il diritto deve cambiare rotta cioè essere costruito dal basso. L'imposizione e i termini altisonanti non sono più adatti alla società in continuo mutamento: solenni dichiarazioni sublimi nei loro elevatissimi contenuti ma che non vanno oltre l'astrattezza non faranno progredire la società.

Per la disabilità è necessario creare poche norme, ma chiare, facilmente adattabili ai vari tipi di disabilità dato che si è avuto modo di constatare che dietro un termine si nasconde un universo di situazioni estremamente diverse.

È necessario passare dalle parole ai fatti. Non basta più solo cambiare i termini da "disabile" a "diversamente abile": bisogna cambiare la sostanza, nello specifico la mentalità, e ciò va fatto fin dalla tenera età. Il disabile non è da compatire ma da coinvolgere nella società; ciò che si propone è l'applicazione di un fondamento costituzionale: il principio di solidarietà, ma, anche la partecipazione

⁶⁵ M. BERTOLISSI, *Contribuenti e parassiti in una società civile*, Napoli, 2012.

⁶⁶ P. GROSSI, *L'invenzione*, cit., 33.

⁶⁷ Sul rilievo del concetto di pluralismo, P. GROSSI, *L'invenzione*, cit., XX e s.

del singolo alla vita collettiva. Spetta al legislatore, ma soprattutto all'interprete attraverso norme che partano dall'esperienza, questo compito: restituire dignità attraverso il diritto è segno di civiltà e la nostra Costituzione, sempre attuale, insegna: nata dalle ceneri e dal disastro lasciato da guerra e totalitarismo ha saputo ridare dignità ad un popolo allo sbando.

È auspicabile, prima di tutto, educare fin dall'infanzia alla diversità: crescere bambini che vedano nel compagno debole solamente un compagno tra gli altri farà sì che crei una società dove la disabilità è normalità. Se non si riesce a vivere con normalità la possibilità che un disabile possa essere un grande *manager* o uno scienziato senza ribadire la sua menomazione significa che nonostante gli innegabili progressi continua a imperare il pregiudizio nei confronti delle capacità e possibilità delle persone con disabilità. In secondo luogo, mettere in pratica ciò che tutti i giorni insigni ed illuminati docenti di diritto predicano dalle cattedre delle Università e, cioè, che il diritto è vivo, va nutrito e coltivato, che non deve essere un semplice comando normativistico. Il giurista tra i cittadini deve saper cogliere le sue necessità e trasformarle in norme semplici e utili, facili da interpretare e applicare alle mille sfaccettature della vita di tutti i giorni. Il diritto non deve essere al servizio del potente di turno e del suo capriccio, ma piegato per le necessità del popolo: solo così la sua dignità sarà rispettata.

La sfida è depurare il diritto da artificiosità e astrattezza per tentare di illuminare il significato profondo di una umanità ormai refrattaria alle ideologie e ai proclami e, che pretende di vedere rispettata concretamente la propria dignità. Finché non cadranno le barriere culturali e si riuscirà a comprendere che l'inserimento dei disabili può essere un patrimonio oltre che culturale e di civiltà anche economico, relegando questi soggetti in situazioni di subalternità che non sono né moralmente né costituzionalmente ammissibili nessuna norma sarà sufficiente a modificare la situazione.

La sfida è ardua, il timore è che non si concretizzi in un futuro prossimo, a meno che non si verifichi il cambio di paradigma che si è cercato di sintetizzare fin qui. Solo attraverso quel principio di ragionevolezza, che supera le rigidità di una mera razionalità, il giurista potrà creare norme bilanciabili con i valori e con le esigenze della vita di ognuno.